

## 1 A CHI È RIVOLTO

liberi professionisti **iscritti ad un Albo**, anche in forma associata o societaria, purché i professionisti associati o i soci **siano inferiori a 3**

## 2 IN QUALI CASI

**ricovero ospedaliero** o **cure domiciliari** di durata superiori ai 3 giorni, a seguito di **intervento chirurgico, malattia o infortunio**, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività

**parto prematuro** o **interruzione di gravidanza** oltre il terzo mese

**decesso**

## 3 SCADENZE PROROGATE

quelle dei **60 giorni successivi** al verificarsi dell'evento o, comunque, alla conclusione dell'evento stesso, se questo si esaurisce prima dei 60 giorni

quelle dei **sei mesi successivi al decesso**

## 4 SOSPENSIONE DEI TERMINI

dal giorno del ricovero o inizio cure domiciliari **fino a 30 giorni** dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari

**30 giorni** successivi al giorno del parto prematuro o dell'interruzione di gravidanza

## 5 FORMALITÀ

consegna o invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC del **certificato medico** rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, nonché **copia dei mandati professionali dei propri clienti**

nel solo caso di **interruzione di gravidanza** il termine per le formalità, di cui al precedente punto, è di **15 giorni** dal verificarsi dell'evento

entro **30 giorni dal decesso**, il **cliente** deve consegnare o inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, presso i competenti uffici della P.A., il **mandato professionale**

## AVVERTENZE

La sospensione dei termini non blocca gli interessi legali sulle somme dilazionate che, per l'anno 2022, saranno l'1,25%. Nessuna sanzione, invece, verrà irrogata.

Il professionista (o altri soggetti coinvolti) che dichiara il falso al fine dell'ottenimento della sospensione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione è punita con una sanzione da 250 a 2.500 euro.

Infine, in attesa che vengano accolte le proposte di modifica presentate dall'ANC al legislatore, suggeriamo vivamente quanto segue:

1. a tutti i clienti inviare la lettera di incarico o il mandato professionale a mezzo PEC, al fine di avere la cd. "data certa"
2. nei mandati professionali includere in bell'evidenza la seguente nota: "In caso di decesso del Professionista, entro trenta giorni dall'evento, il Cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione, il presente mandato professionale".



## VADEMECUM

PER LA TUTELA IN CASO DI  
MALATTIA O INFORTUNIO

# INTRODUZIONE

Il 21 dicembre 2021, giorno dell'approvazione dell'emendamento alla legge di bilancio 2022 che introduce la nuova disciplina a tutela del professionista colpito da malattia o infortunio, sarà ricordato come una delle date più importanti nella storia dell'ANC e della categoria.

Da almeno due decenni, con caparbia e costanza, l'Associazione ha chiesto a tutte le principali forze parlamentari di intervenire affinché fosse sanato un grave vuoto normativo che vedeva il professionista privo di alcuna tutela in caso di malattia o infortunio, ma nonostante l'accoglimento delle nostre istanze da parte di molti parlamentari dei più vari schieramenti, è sempre seguito il mancato incardinamento nell'iter parlamentare e, conseguentemente, la mancata approvazione di un testo normativo.

Era il 2004 quando, per la prima volta, venne presentata alla Camera la proposta da parte dell'On. Alberto Fluvi, che la ripropose nuovamente nel 2006 e ancora nel 2008; l'On. Gioacchino Alfano presentò la proposta di legge nel 2010 e nel 2013, anno della presentazione anche di un'ulteriore proposta in materia, a firma dell'On. Marco Causi. Finalmente, il tanto agognato traguardo è stato raggiunto e un diritto costituzionale come quello della tutela della salute è riconosciuto anche ai professionisti.

Ciò lo si deve innanzitutto al Collega e Sen. Andrea De Bertoldi, primo firmatario sia del disegno di legge che sul tema è stato presentato nel corso del 2019, sia dell'emendamento alla legge di bilancio 2022, la cui approvazione, merito anche della sua determinazione e del suo impegno portato avanti con tenacia, ha permesso che la disciplina della sospensione dei termini per i professionisti che si ammalano o che si infortunano gravemente diventasse finalmente legge dello Stato.



L'emendamento approvato, pur rappresentando una conquista, ha necessità di correzioni e miglioramenti che abbiamo già individuato e presentato nelle sedi preposte.

Tra queste c'è l'estensione della tipologia di adempimenti che possono essere oggetto di sospensione, includendo anche quelli extra tributari e civilistici, nonché tutti gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche l'adozione di misure volte ad agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni.

Allo stato attuale, i commi dal 927 al 944 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, regolamentano la sospensione della decorrenza dei termini dei soli adempimenti tributari in caso di malattia del professionista, alla quale consegue il decesso o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero temporanea assoluta che implichi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni; in caso di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro al quale consegue il decesso o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero temporanea assoluta che implichi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni; in tutti gli altri casi di infortunio, anche se non avvenuti in occasione di lavoro; in tutti i casi di malattie seppure non correlate al lavoro; in caso di parto prematuro; in caso di decesso.

Alcuni aspetti legati alla tipologia di adempimenti che vanno ricompresi nella sospensione, piuttosto che alle modalità e ai termini di consegna dei mandati professionali, richiedono un diverso e più ampio approccio e, in questo senso, vanno le nostre proposte di modifica.

Nella fiduciosa attesa che le nostre segnalazioni vengano accolte, vogliamo provare a riepilogare cosa prevede attualmente l'emendamento. Nelle pagine a seguire, infatti, troverete uno schema riassuntivo, seppur non esaustivo, per un immediato approccio alla nuova normativa.

Riteniamo importante ricordare che quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 non è assolutamente riferito ai casi di malattia da Covid-19: per questa casistica è intervenuto l'articolo 22 bis della Legge 21 maggio 2021, n. 69, già "Decreto Sostegni". Troverete alcune note in merito nelle pagine seguenti.



## SOSPENSIONE ADEMPIMENTI IN CASO DI COVID-19

Il decreto Sostegni (DL n. 41/2021) prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei professionisti abilitati nei confronti della P.A. in caso di impedimento dovuto a **Covid-19**.

I cosiddetti "motivi connessi all'infezione da Covid" che fanno scattare la sospensione dei termini sono i seguenti:

- ricovero in ospedale;
- permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- quarantena con sorveglianza attiva.

Non comportano decadenza, non costituiscono inadempimento e non producono effetti nei confronti del professionista e del suo cliente:

- a. la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze;
- b. il mancato pagamento di somme entro il termine previsto.

**La sospensione dei termini** è collegata strettamente alla durata degli eventi elencati in precedenza e, in particolare, andrà **dall'inizio dell'impedimento e fino a 30 giorni dopo la sua cessazione**, certificata, di dimissione dalla struttura sanitaria, di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena.

La sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui tra le parti sussista un **mandato professionale** avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

Affinché venga riconosciuto il diritto alla sospensione, il professionista dovrà consegnare o inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alla P.A. interessata all'adempimento, il certificato medico della struttura sanitaria o del medico curante attestante la decorrenza dell'impedimento.

Alla scadenza del periodo di sospensione, il professionista ha tempo **7 giorni** per procedere all'adempimento, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al paragrafo precedente.